PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 2509/19

Legge 19 luglio 2019 n.69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", GU Serie generale n.173 del 25.7.2019, con entrata in vigore il 9 agosto 2019.

1. Premessa.

Come noto, i reati di violenza di genere e domestica rappresentano un fenomeno sempre più ingravescente e connotato da una progressione non tanto aritmetica, quanto geometrica.

E' sufficiente dare uno sguardo alla statistica di un qualunque ufficio inquirente per rendersene conto e costatare che questi reati sono in costante, progressivo aumento, come i relativi procedimenti.

Ad esempio, soltanto nei primi sei mesi dell'anno (1.1.2019 – 30.6.2019) in questo Ufficio sono stati iscritti **195** procedimenti aventi per oggetto i reati in materia [in particolare, 84 procedimenti per il delitto di maltrattamenti (art.572 c.p.), 43 quello di *stalking* (art.612 bis c.p.), 68 quelli di violenza sessuale anche in danno di minori (artt.609 bis, 609 ter, 609 quater c.p.)]; contestualmente sono state **32** le richieste di adozione di misure cautelari, delle quali solo 2 rigettate.

Già il dato statistico, pertanto, è assai significativo nel rendere palpabile la dimensione di questa sintomatologia criminale e il conseguente carico di impegno giudiziario.

Seppur fin da subito mostratosi in tutta la sua drammaticità sociale, tuttavia, non trattandosi di un fenomeno esploso all'improvviso e in modo incontenibile, dopo le prime inevitabili difficoltà e non propriamente edificabili esperienze costituite da gravissimi episodi delittuosi dovuti, soprattutto, ad una non ponderata valutazione o, più semplicemente, sottovalutazione delle denunce, col tempo si sono predisposte, nonché affinate, le misure atte ad affrontarlo, tanto che possiamo convenire che, attualmente, quasi ogni ufficio inquirente abbia adottato "protocolli d'indagine" e strumenti organizzativi idonei ad intervenire adeguatamente e prontamente.

L'esperienza ha, infatti, dimostrato che l'aspetto qualificante è rappresentato dal sollecito intervento investigativo e giudiziario, in modo da consentire un'immediata tutela della vittima e, soprattutto, prevenire ulteriori, spesso più gravi, manifestazioni criminose.

Esperienza, ovviamente, che ha tratto insegnamento da casi di colpevoli ritardi e sottovalutazioni di quanto denunciato, come emblematicamente ha insegnato la nota sentenza CEDU nella causa Talpis

contro Italia del 2 marzo 2017 (ricorso n.41237/2014), essendosi ritenuto violare sia l'art.2 della CEDU il ritardo col quale le autorità competenti, ricevuta la denuncia di violenze domestiche, avevano adottato le misure di tutela della vittima sia l'art.3 della Convenzione il lungo periodo di inattività della autorità prima di avviare il procedimento penale per il reato di lesioni aggravate, ciò configurando il mancato adempimento degli obblighi di protezione [1].

La necessità di una risposta giudiziaria sollecita è stata, tra altro, anche l'oggetto della risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, elaborata sulle linee guida in tema di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla violenza di genere e domestica, e con la quale, richiamata la necessità di una tempestiva ed efficace risposta giudiziaria, si sollecitano i dirigenti degli uffici ad adottare le misure idonee a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti, da inserire in quelli di prioritaria definizione, a favorire la specializzazione dei magistrati, a promuovere il miglior coordinamento con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e istituzioni similari

Anche il Legislatore è reiteratamente intervenuto nella materia e, da ultimo, con la legge 19 luglio 2019 n.69, la cui entrata in vigore è prevista al prossimo 9 agosto e della quale, pertanto, è necessario trattare[2].

La disciplina, che agisce su più settori, con interventi sul codice penale, sul codice di rito, sul c.d. codice antimafia (D. Lgvo n.159/2011), sull'ordinamento penitenziario e che ha il dichiarato obiettivo di assicurare la ***tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, porta con sé l'inconveniente di entrare in vigore nel bel mezzo del periodo feriale.

Da qui la difficoltà di un adeguato approfondimento sulle norme in via di applicazione, utile all'adozione di provvedimenti organizzativi per l'adeguamento alle novità.

Nondimeno, appare necessario provvedere ad assumere le prime direttive e linee guida, tendo conto dei doveri di questo Ufficio, primo destinatario dell'attuazione della legge e della tutela delle vittime di reato.

Sebbene le novità legislative impongano di ritoccare agli assetti organizzativi dell'Ufficio e, parimenti, di integrare le direttive già impartite alla polizia giudiziaria sulla materia in questione, tuttavia i necessari adeguamenti hanno trovato terreno fertile nei protocolli organizzativi e di indagine da tempo adottati e nelle linee guida destinate alla polizia giudiziaria, elaborate, periodicamente aggiornate e come da ultimo rinnovate il 26 gennaio 2019 (prot.n.227/2019), le cui previsioni restato, pertanto, assolutamente valide e operative, con le dovute integrazioni di coordinamento alla prossima entrata in vigore della legge n.69/2019 e che hanno trovato esito nelle

---

[1] Lo Stato italiano fu condannato in quanto «*...non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio*».

[2] Di seguito i recenti interventi: **Legge 15 ottobre 2013, n. 119**, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"; **Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24**, "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"; **Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212**, "Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato".

direttive impartite con il provvedimento del 6 agosto 2019 qui allegato.
Un indispensabile ausilio nella lettura critica degli aspetti ora significativi, ora problematici della riforma e nell'articolare un rinnovato prontuario d'indagine destinato alla polizia giudiziaria, hanno rappresentato le linee-guida già adottate da altri uffici di Procura, quali quello di Tivoli, di Bologna, di Sondrio, di Mantova, di Messina ai quali va dato atto e merito e dai cui provvedimenti si è qui tratta costante ispirazione.

***

2. Sintesi dell'intervento normativo.

Come rilevato, la legge n.69/2019 agisce su più settori, con interventi sul codice penale, sul codice di rito, sul c.d. codice antimafia (D. Lgvo n.159/2011) e sull'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo, dichiarato espressamente fin dal titolo, di assicurare la ***tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.***

Si tratta di una riforma che riguarda quasi esclusivamente il settore penale e che, soprattutto, manifesta l'intento di disciplinare i tempi della risposta giudiziaria, prevedendone la tempestività e ancorandola a termini pressochè d'immediatezza.

Non si può che esprimere dubbi su questa scelta legislativa dal sapore di malcelata diffidenza sulla *prontezza* dell'intervento giudiziario in materia e che appare motivata da fattori esterni ed forse un poco miope sull'attuale panorama degli uffici inquirenti che, come rilevato, ormai quasi unanimemente hanno, da tempo, adottato misure organizzative capaci di affrontare il fenomeno, anche coordinandosi con gli altri attori delle reti antiviolenza esistenti su tutto il territorio nazionale.

All'intervento legislativo manca, infatti, quel necessario "sguardo d'insieme", capace di abbracciare non solo l'aspetto giudiziario, ma anche quello sociale e assistenziale pur esistente, e che avrebbe consentito di perfezionare, in modo organico, la disciplina di settore.

Ed infatti, è stato acutamente annotato che:

"*..l'attenzione del Legislatore alla fase investigativa, con un'evidente accelerazione delle azioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, non solo avviene a "costo zero", vale a dire a risorse invariate, ma non tiene conto di plurimi settori su cui si doveva intervenire e che non consentiranno di giungere a quella adeguata e immediata tutela della vittima, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato:*

- *l'assoluta assenza del potenziamento delle strutture, come i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, essenziali per il realizzarsi delle "precondizioni" per la tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere (in sintesi: consapevolezza del torto subito, acquisizione della autodeterminazione, sostegno economico, tutela immediata in luoghi protetti, ecc.);*
- *l'assoluta assenza del potenziamento delle strutture pubbliche, come i Servizi Sociali e i Consultori delle Asl, altra "precondizione" per la creazione di una rete integrata di tutela;*
- *la non adeguata consapevolezza della necessità di assicurare una puntuale e mirata formazione della polizia giudiziaria (solo in parte coltivata dalla legge), che interviene in modo diffuso sul territorio nell'immediatezza dei fatti. E' necessario che i corsi, pur previsti dalla legge, siano obbligatori, svolti rapidamente, in modo capillare e da parte di soggetti di provata competenza nel settore della violenza di genere;*

- *la non adeguata consapevolezza della necessità di costituire Corpi di polizia giudiziaria specializzati, come avviene per altre forme di criminalità (criminalità organizzata, antidroga, polizia postale e ferroviaria, antisofisticazione etc.). Solo una polizia giudiziaria altamente specializzata, con articolazioni territoriali diffuse, in grado di dare immediato e adeguato supporto ai servizi di polizia giudiziaria, consentirà di affrontare un fenomeno criminale diffusissimo.*

Attualmente esistono sezioni dedicate presso le Squadre Mobili della Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri, ma presso i servizi di polizia giudiziaria del territorio è rimesso alla concreta organizzazione territoriale l'individuazione del personale addetto alla materia;

- *la mancanza di interventi diretti ad affrontare il tema dell'accelerazione dei processi, oggi di estrema lunghezza, con le conseguenti ritrattazioni delle vittime che nascono dal tempo trascorso, dalla sfiducia verso la giustizia, dalle pressioni ambientali e familiari, dalla debolezza economica che non di rado le costringe a ritornare con colui che esercita violenza."* [3].

Comunque sia, pur con le evidenziate carenze, la legge n.69/2019 segue il solco già tracciato da precedenti discipline e dall'ultima giurisprudenza sulla necessità di apprestare un'**efficace tutela della vittima dei reati di violenza di genere e domestica**, come si ha modo di leggere nella relazione di accompagnamento al disegno di legge:

"*...Il disegno di legge recante "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza*".

Dunque, "*...gli obiettivi sono quello di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento e quello di impedire che ingiustificabili stasi procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.*

Al fine di predisporre un'adeguata tutela alle vittime dei reati in argomento e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, già il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, è intervenuto sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il Legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90 quater c.p.p.) nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga utile o necessario ai fini di indagine l'audizione medesima. Con l'intervento normativo si intendono evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dei reati sopraindicati, indipendentemente dalla riconducibilità alla nozione di cui all'articolo 90-quater c.p.p., di essere sentita nel più breve tempo con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del

---

[3] Così il Procuratore di Tivoli in "*Prime linee guida per l'applicazione della legge. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*" 31.7.2019.

procedimento e elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della medesima vittima..".

Pertanto, le "*... esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale.*" (Relazione al disegno di legge).

***

3. I delitti di violenza di genere e domestica come individuati dalla legge n.69/2019.

La legge n.69/2019 individua tipicamente quali espressione della violenza domestica o di genere (artt. 1, 2, 3, 14), i seguenti delitti:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609 *quater* c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609 *quinquies* c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612 *bis* c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612 *ter* c.p.);
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.) e **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583*quinquies*, c.p.) aggravate ai sensi:
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, ossia
    - contro l'ascendente o il discendente
    - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1 e 4 dell'articolo 61c.p.
    - quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, ossia in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p.;
  - **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, ossia dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612 *bis* c.p.nei confronti della stessa persona offesa;
  - **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, ossia se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*
  - **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, ossia se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,* il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,* il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Resta a rilevarsi che la novella legislativa ha pure previsto il nuovo reato di **"Costrizione o induzione al matrimonio"** (art. 558 *bis* c.p.), tuttavia non inserendolo espressamente tra quelli cui si applica la speciale disciplina predisposta a contrasto dei reati di violenza di genere e domestica, malgrado anche questa fattispecie debba ricomprendersi nella categoria.
Resta, altrettanto, da rilevarsi che nel catalogo non è compreso il delitto omicidio (consumato o tentato), se aggravato come quello di lesioni personali compreso, invece, nell'elenco.

***

3.1. Nuova denominazione del gruppo specialistico e integrazione dei reati di competenza secondo le disposizioni della legge n.69/2019.

Questo Ufficio comprende tra le diverse articolazioni dei gruppi di lavoro specialistici anche quello dedicato ai reati di violenza di genere e domestica.
Appare opportuno modificare la denominazione del gruppo sostituendo quella originaria "reati contro le fasce deboli", essendo ormai culturalmente passata e non trovando alcun supporto specifico nella normativa, la quale si riferisce a vittime vulnerabili per altre situazioni.
Aderendo al dettato normativo e all'evoluzione socio-culturale, il gruppo specialistico sarà denominato "**reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili**".
Inoltre, è necessario ridefinire le competenze del gruppo, facendovi rientrare i nuovi delitti previsti dalla legge n.69/2019, ossia quelli di cui agli artt. 387 *bis* (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 583 *quinques* (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nelle ipotesi aggravate, 558 *bis* (Costrizione o induzione al matrimonio) e 612 *ter*. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.p.

Per concludere, saranno di competenza del gruppo specialistico, con le limitazioni già precisate nel provvedimento del 15.11.2018 (prot.n.25/2018):

- il delitto di cui all'art. 387 *bis* c.p.
- i delitti contro l'assistenza familiare, artt.571-574 *bis* c.p.
- i delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies*, c.p.) aggravati ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p, dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., dell'art. 577, secondo comma, c.p., se espressioni di violenza di genere o domestica
- il delitto di cui all'art.558 *bis* c.p.
- i delitti contro la maternità, artt.593 *bis* e 593 *ter* c.p.
- i delitti di violenza sessuale su persone vulnerabili e minori, artt.609 *bis* – 609 *undecies* c.p.
- il delitto di cui all'art.612 *bis* c.p.
- il delitto di cui all'art.612 *ter* c.p.
- i reati previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche (diritto del minore ad una famiglia)
- tutti i reati comuni commessi nell'ambito ed a causa di conflitti familiari o che comunque siano qualificabili quali espressioni di violenza di genere o domestica.

4. Esame delle disposizioni normative.

Per comodità, sarà opportuno dapprima trattare delle disposizioni innovative del codice di procedura penale e destinate alla *"immediata instaurazione e progressione del procedimento penale"*, in quanto foriere di nuovi accorgimenti organizzativi e di indicazioni da destinare alla polizia giudiziaria, per poi dedicare l'attenzione alle riforme in materia penale sostanziale e alle altre previsioni incidenti sul c.d. codice antimafia (D. Lgvo n.159/2011), sull'ordinamento penitenziario e su altri aspetti ordinamentali.

***

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

5. La risposta giudiziaria sollecita.

La novella legislativa ha l'obiettivo primario di disciplinare quella tempestività della risposta giudiziaria sollecitata dalla risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 mediante il richiamo ai dirigenti degli uffici a predisporre idonee misure organizzative per affrontare in modo efficiente ed efficace l'ingravescente fenomeno delle violenze di genere.

A questo fine, s'intende imprimere velocità all'intervento giudiziario in presenza dei delitti tipicamente espressivi della violenza di genere e domestica

- accelerando la tempistica dalla trasmissione della notizia di reato (art.347, comma 3 c.p.p.)
- facendo obbligo al p.m. di assumere informazioni dalla vittima o dal denunciante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).

mediante un ordito normativo che impone l'intervento della polizia giudiziaria, l'instaurazione del procedimento e il contestuale avvio dell'indagine preliminare in "tempo reale" rispetto al manifestarsi del delitto.

Il Legislatore, dunque, prevede una procedura d'urgenza scandita da tempi brevissimi tra la trasmissione della notizia di reato, l'instaurazione del procedimento e l'avvio delle indagini preliminari, nonché impone, all'inquirente, salvo eccezioni, di assumere *"informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"* (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).

Al di là di ogni valutazione di opportunità, resta il fatto che si tratta di una procedura imposta indiscriminatamente a seguito di qualsivoglia querela, denuncia, istanza anche del tutto infondate o strumentali e che, contrariamente agli scopi di legge, non appare consentire alcuna valutazione di merito per stabilire quando il caso sia grave e davvero urgente in modo che, stante l'elevato numero di notizie di reato in materia, rischia di ottenere il risultato opposto, ossia di cagionare inevitabili rallentamenti e ritardi nello svolgimento delle indagini davvero meritevoli e di vanificare, nel concreto, la *ratio legis*.

Poiché, pertanto, la normativa tratta allo stesso modo situazioni che si presenteranno diverse, a rimedio sarà necessario predisporre accorgimenti e direttive per dare prevalenza alla gestione di quelle vicende realmente suscettibili di porre a rischio l'incolumità della persona offesa.

***

5.1. La trasmissione della notizia di reato in tempo reale.

L'art.347, comma 3 c.p.p. già prevede che la trasmissione della notizia di reato avvenga immediatamente, se necessario anche in forma orale, in caso di delitti che esigono un pronto intervento e non consentono indugi investigativi, ossia nei casi di urgenza e, sempre, a fronte dei delitti di cui all'art.407, comma 2 lett.a), numeri da 1 a 6 c.p.p.[4]

La novella integra il catalogo, inserendo i delitti

"*...previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale..*"

Anche in questi casi "*la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta*".

Si tratta dei delitti di **maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (cd *revenge porn*), **lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, connessi a episodi di violenza domestica o di genere.

Merita rilevare che nell'elenco non è compreso il **tentato omicidio** che, al pari delle lesioni, è talora un'espressione di violenza di "genere o domestica"[5].

Malgrado il silenzio normativo, la fattispecie deve rientrare nel catalogo di quelle a "urgenza legalmente presunta" e così si dispone per tutti i casi in cui sia sintomatica di violenza di genere o domestica.

Come rilevato, la comunicazione della notizia di uno dei reati di violenza di genere o domestica e cui al "catalogo" dell'art.347, comma 3 c.p.p., integrato dal delitto di tentato omicidio se espressione del fenomeno, deve essere trasmessa **immediatamente**.

Si tratta di un'imposizione di legge che integra la presunzione assoluta dell'urgenza della comunicazione in quanto riferita a reati alla cui repressione è altrettanto urgente intervenire, sussistendo il rischio che un ritardo potrebbe comportare un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose ovvero agevolare condotte anche più gravi.

La norma in esame rappresenta una deroga alla disciplina generale sulle modalità temporali di trasmissione della notizia di reato e di cui allo stesso art.347, comma 1 c.p.p., per cui la notizia deve essere inoltrata senza ritardo, appena possibile, ossia non immediatamente, ma anche senza inutili temporeggiamenti.

---

[4] Si tratta dei delitti di cui all'art.73, se aggravato dall'art.80, comma 2, e di cui all'art.74 DPR n.309/90; del delitto di omicidio (art.575 c.p.), rapina aggravata (art.628, comma ava3 c.p.), estorsione aggravata (art.629, comma 2 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.).

[5] Come fatto notare nelle Direttive emanate dalla Procura di Messina.

Ed infatti, il tempo tra l'acquisizione della notizia di reato e la trasmissione all'autorità giudiziaria dovrà essere usato per verificare la fondatezza della notizia, acquisirne i riscontri, assicurare le fonti di prova, identificare, ove possibile il responsabile e porre in essere quant'altro d'utile per il proficuo prosieguo delle indagini; ovviamente eseguendo tale attività senza ritardo.
Sotto questo profilo, trattandosi della compiuta descrizione dell'attività della p.g. posta in essere a seguito di una notizia di reato, la relativa comunicazione assume un preciso rilievo sia si riferisca ad un autore noto ovvero ancora da individuare, rappresentando la fotografia ed il resoconto dei primi passi di un'indagine spesso foriera di possibili sviluppi.
Dunque, la comunicazione della notizia di reato non dovrebbe mai risolversi in un mero adempimento burocratico, ad esempio limitandosi ad essere uno sterile veicolo di trasmissione di denunce o querele, nell'attesa di successive, eventuali, deleghe di indagine.
Del resto, in senso contrario depone la disciplina, tratteggiata dall'art.347 all'art.357, che il Titolo IV del Libro V del c.p.p. dedica alla p.g. per regolarne ed orientarne l'agire nei primi momenti d'indagine; così esaltandone l'iniziativa e l'autonomia.
Le norme in questione, infatti, rappresentano il "protocollo d'indagine" dedicato alla p.g., da applicare nei primi passi di ogni inchiesta, consistendo in una pluralità di attività che la p.g. è chiamata a valutare se eseguire in tutto o in parte, a seconda delle circostanze del caso.
Pertanto, a fronte di una notizia di reato, appresa d'iniziativa o a seguito di denuncia/querela, la p.g. dovrà applicare il protocollo d'indagine con una saggia discrezionalità e, comunque sia, laddove possibile :
* esaminare dettagliatamente la persona offesa (salvo il caso che l'età minore o altre condizioni personali suggeriscano di rimettere l'esame a personale specializzato) e tutte le altre persone informate sui fatti subito identificate e presenti o tempestivamente reperibili, nonchè quelle che emergano a seguito di queste deposizioni e sempre tempestivamente reperibili (art.351 c.p.p.);
* svolgere ogni altro adempimento destinato ad assicurare le fonti di prova (ad esempio, acquisizioni di referti medici, acquisizioni documentali), tra altro ricorrendo, ove possibile, a rilievi fotografici ed a video riprese, nonché acquisendo eventuali registrazioni dalle telecamere site in loco (artt.348, 354 c.p.p.);
* segnalare fin da subito quali atti non sia stato possibile utilmente compiere tra quelli destinati ad assicurare le fonti di prova e sopra indicati (ad esempio, se non sia stato possibile acquisire le immagini di telecamere installate presso il luogo del fatto), così evitando successive, infruttuose, deleghe al proposito.

Come annotato, l'art.347, comma 3 c.p.p., imponendo la trasmissione della notizia di reato "immediatamente" e, nei casi di particolare urgenza, anche in forma orale, cui poi dovrà seguire quella scritta, rappresenta una deroga alla regola della trasmissione "senza ritardo".
Eccezione che dovrà trovare applicazione anche per le notizie inerenti ai delitti di violenza di genere e domestica sopra indicati, ossia **maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (cd *revenge porn*), **lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, connessi a episodi di violenza domestica o di genere, cui deve aggiungersi quello di **omicidio tentato** se sintomo del fenomeno in esame.

Resta a stabilirsi in quali termini la deroga in questione possa influire sulle attività d'iniziativa che la p.g. può e deve compiere al momento dell'acquisizione della notizia di reato.
Approfondendo la riflessione, l'eccezione alla regola della trasmissione della notizia di reato senza ritardo riguarda la tempistica e non la doverosa attività d'iniziativa che la p.g. dovrà pur sempre eseguire, seppur in modo più accelerato del normale.
S'intende sostenere che se la comunicazione della notizia di un reato di violenza di genere o domestica deve avvenire "*immediatamente*", comunque sia la polizia giudiziaria dovrà pur sempre compiere tutti gli atti necessari a dare una sostanza e una concretezza alla notizia da trasmettere immediatamente, in modo tale da permettere al pubblico ministero di valutare la gravità del caso e la necessità del pronto intervento.
In questi termini si propone la lettura dell'avverbio "*immediatamente*", pena il rischio di svuotarne di contenuto la normativa e di tradirne lo scopo.
Non è, infatti, chi non veda che dietro l' "*immediatamente*" si può nascondere il pericolo di una burocratizzazione indiscriminata dell'inoltro della notizia di reato, riducendosi all'arida trasmissione della querela, della denuncia, dell'istanza, senza accompagnarla da atti d'iniziativa della polizia giudiziaria che ne abbiano, quanto meno, valutato il *fumus* e l'esigenza di un pronto ed efficace intervento.
Del resto, un siffatto procedere non permetterebbe al p.m. di valutare la gravità del caso e se sia necessario agire prontamente, dare le direttive opportune, verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'altrettanto immediato esame della vittima.
Egualmente tradirebbe lo spirito della legge qualificare "urgente" ogni notizia di reato e trasmetterla oralmente, come pure è consentito, rischiando di trattare in modo eguale – e indifferente – situazioni diverse.
Del resto, una trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato, magari soltanto oralmente, non graduerebbe sicuramente l'urgenza di provvedere.
Pertanto, una lettura *intelligente* dell'art.347, comma 3 c.p.p. suggerisce di concludere che la polizia giudiziaria avrà sempre il compito ed il dovere, acquisita la notizia del reato, di porre in essere tutti gli atti necessari a verificare la situazione di pericolo, a dare un significato di urgenza al caso e un'effettiva attenzione a quelli meritevoli (applicando il protocollo d'indagine d'iniziativa come scandito all'interno della cornice compresa tra gli artt.347 e 357 c.p.p.).
Ovviamente, si tratterà di adempimenti da svolgere nel più breve tempo possibile, in modo da trasmettere "immediatamente" la notizia di reato, ma anche in modo che quanto si trasmetta sia effettivamente una comunicazione che consenta al p.m. di determinarsi, di valutare la gravità della vicenda, di dare le prime direttive, di stabilire se ricorrano i presupposti o meno per adempiere l'obbligo di esaminare la vittima entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia.
Una potenziale deroga al catalogo degli atti che la p.g. potrà compiere d'iniziativa acquisita la notizia di reato di violenza di genere o domestica, potrebbe rinvenirsi nell'art.362, comma 1 *ter* c.p.p., per cui "*Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice,* ***il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato****, salvo che*

sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa." .

Il tenore della norma indurrebbe a ritenere esclusivamente riservato al p.m. il compito di assumere informazioni, da eseguire personalmente o delegando la p.g. (su cui *infra*).

Così interpretando la norma, pertanto, tra le attività d'iniziativa che la p.g. deve porre in essere al momento dell'acquisizione della *notitia criminis*, resterebbe l'esclusa la possibilità di assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante se non coincidente con la vittima.

Si tratta di un'interpretazione non condivisibile, posto che l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. piuttosto che un divieto d'iniziativa alla p.g. pone un obbligo al p.m.di attivarsi sollecitamente una ricevuta la notizia di reato e iscritta.

Del resto, l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. riferendosi al p.m. non potrebbe, contestualmente, incidere sul potere/dovere di iniziativa della p.g. che trae fondamento in un momento anteriore all'intervento del p.m., ossia a quello di acquisizione e primo riscontro della notizia di reato, quale momento d'esclusiva competenza della p.g.

Resta, comunque sia, a rilevarsi che nella materia dei reati di violenza di genere o domestica trova sempre più spazio l'esigenza di evitare la *vittimizzazione secondaria*, seguendo direttrici di fonte internazionale, nonché gli ultimi arresti della giurisprudenza (su cui vedi *infra*) .

L'esigenza in questione si esprime evitando di esaminare reiteratamente la vittima sui fatti di causa, per altrettanto evitarne che sia costretta a riviverli più volte, con inevitabile riprodursi del trauma.

In stretta adesione si muove anche la normativa, come espressa, ad esempio, nell'art.392, comma 1 *bis* c.p.p.

Queste considerazioni suggeriscono, pur riconoscendo che nell'orbita delle attività d'iniziativa della p.g. esperibili dopo aver acquisita la notizia di reato e prima di trasmetterla "immediatamente" al p.m., sia ascrivibile anche l'assunzione di informazioni delle persona offesa dai reati di cui al catalogo dell'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. (nonché dei denuncianti/querelanti/segnalanti), di individuare una regola di operativo coordinamento tra le facoltà della p.g. e gli obblighi del p.m. come modulati dall'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

Pertanto, acquisita la notizia di reato, se la p.g. reputerà, per l'urgenza del caso, di dover immediatamente assumere informazioni dalla persona offesa ovvero dal denunciante/querelante/segnalante, dovrà preventivamente informare il p.m. in modo che l'escussione sia concordata e dopo che il p.m. abbia valutato le diverse esigenze, non ultime quelle che la sconsigliano in ragione di "*imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*"(art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).

In questi termini, inoltre, l'assunzione delle informazioni rappresenterà un **atto delegato** dal p.m. il quale, informato dalla p.g. dell'urgenza di procedere e valutato che non ricorrano le "imprescindibili ragioni" ostative, avendo ormai assunto la direzione delle indagini, delegherà l'atto, così anche anticipando l'adempimento di cui all'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

Ed in casi di particolare gravità potrà pur sempre personalmente assumere le informazioni.

Per quanto rilevato, con le integrazioni appena annotate, devono trovare conferma le direttive emanate alla polizia giudiziaria con i provvedimenti del 9.11.2018 (prot. 2804/18) e del 26.1.2019 (prot.n.227/19), quale protocollo dei primi atti d'iniziativa da porre in essere nell'immediatezza dell'acquisizione di una notizia di reato inerente a violenza di genere o domestica, aggiungendo all'elenco dei reati quelli di cui all'art.612 *ter* e agli artt.582 e 583 *quinquies* c.p., nelle forme

aggravate come da *appendice* che sarà effettuata con disposizione a parte.
Si tratta, del resto, di atti da compiere senza indugio e nell'arco di quel poco tempo che richiedono, qualificati dall'urgenza del procedere e al fine di trasmettere così immediatamente la notizia di reato al p.m., ponendolo in condizioni di comprendere la vicenda e valutarne la gravità o meno.

***

5.1.2. Provvedimenti organizzativi.
Quanto all'organizzazione dell'Ufficio, non occorrono particolari interventi.
L'ufficio *Ricezione Atti* darà priorità assoluta alla trasmissione della notizia di reato al coordinatore del gruppo specialistico, ossia al Procuratore Aggiunto, il quale, come già avviene, provvederà ad assegnarla al collega di turno del gruppo stesso.
A sua volta l'assegnatario provvederà alla dovute iscrizioni e il personale di segreteria procederà alle relative incombenze con priorità assoluta, per poi, nell'immediatezza, trasmettere il relativo fascicolo al p.m. assegnatario.
Il p.m. assegnatario provvederà immediatamente a dare le direttive più urgenti alla polizia giudiziaria, nonché a valutare quanto previsto dall'art.362, comma 1 *ter* c.p.p., di cui *infra*, ossia se, entro tre giorni dall'iscrizione del procedimento, assumere direttamente informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, ovvero delegare l'atto alla p.g. o, infine, se ricorrano le condizioni di legge che impongono di procrastinare l'incombente, emettendo il relativo provvedimento di "esonero", sinteticamente motivato.
Qualora, per ragioni di assoluta urgenza, la polizia giudiziaria debba immediatamente comunicare la notizia di reato in forma orale, prenderà contatto con il pubblico ministero del gruppo specialistico in materia e di turno nel frangente, il quale assumerà fin da subito la direzione delle indagini, dando le necessarie disposizioni anche in riferimento all'applicazione dell'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. nei termini già chiariti.

***

5.1.3. L'assunzione di informazioni (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).
«*Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612- bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice,* ***il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa***» (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).
In merito, la Relazione illustrativa al disegno di legge annota:" ...*Nello spirito delle disposizioni della direttiva più volte citata che, nel prevedere l'audizione della vittima richiede che la stessa si svolga "senza ritardo", la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedimentali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che non sussistano imprescindibili*

esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell'assunzione delle informazioni.

Il margine di valutazione delle esigenze investigative appare, poi, necessario anche al fine di tutelare al meglio proprio la persona offesa attraverso un celere intervento, se del caso di natura cautelare, in ogni ipotesi in cui il Pubblico Ministero si trovi nelle condizioni di disporre, già sulla base degli atti trasmessi con la comunicazione di notizia di reato, di gravi indizi di colpevolezza oltreché di evidenze in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari..."

La disposizione si applica ai delitti di **maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e lesioni aggravate** commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Da rilevare che l'elenco dei delitti **non** comprende la nuova ipotesi delittuosa di *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* prevista dall'articolo 612 *ter* c.p., a differenza di quanto previsto nell'art.347, comma 3 c.p.p. che contempla anche questa fattispecie criminosa tra quelle per cui la polizia giudiziaria deve immediatamente trasmettere, anche oralmente in caso di particolare urgenza, la notizia di reato.

Egualmente, al pari di quanto previsto nell'art.347, comma 3 c.p.p., nel catalogo dei reati non è compreso il delitto tentato di omicidio qualora sia espressione di violenza di genere o domestica.

Ciò malgrado, aderendo allo scopo della norma, si propone di estenderne gli adempimenti anche in caso di tentativo di omicidio se sintomatico di violenza di genere o domestica.

a) Finalità e ambito di applicazione.

L'art. 362, comma 1 *ter* c.p.p. prevede che il pubblico ministero, **entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, istanza in merito ai reati sopra indicati "***salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa***".

La finalità della previsione è espressamente chiarita nella Relazione al disegno di legge e sicuramente condivisibile:

"*la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedimentali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito*".

Se tale è l'intento, si può fondatamente sostenere che la clausola di esclusione dell'obbligo di assunzione di informazioni entro il volgere di tre giorni dall'iscrizione del procedimento, trovando ragione in "***imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa***", ne determinerà soltanto un differimento a quando saranno venute meno.

Ed ancora traendo le mosse dallo scopo della previsione, è ragionevole sostenere che l'obbligo di audizione in questione **non** ricorrerà in caso di **arresto in flagranza** o di **fermo** d'iniziativa della p.g. o eseguito a seguito di provvedimento emesso dal p.m. nell'immediatezza o entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

In questi casi, infatti, non sussisterà alcuna esigenza di "*garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedimentali che ritarderebbero*

senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito" in quanto gli elementi di prova acquisiti nell'immediatezza avranno già consentito di intervenire prontamente a tutela della persona offesa.
E, del resto, prevedere anche per queste eventualità l'obbligo di assunzione di informazioni contrasterebbe, da un lato, con le esigenze investigative del caso concreto, dall'altro lato, con la finalità, da tenere in adeguata considerazione, di tutelare la vittima rispetto a passaggi procedimentali gravosi sul piano psicologico e che comportino la reiterazione di dichiarazioni già magari rese in modo esauriente alla p.g. al momento della denuncia o dell'intervento sfociato nell'arresto in flagranza o nel fermo dell'indagato.

Gli adempimenti di cui all'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. non verranno, invece, meno nel caso in cui la p.g disponga d'iniziativa l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di cui all'art.384 *bis* c.p.p.

Ovvio, inoltre, che se la norma impone l'assunzione delle informazioni per i reati di cui all'elenco e salvo clausola di differimento, resta a rilevarsi che il p.m. potrà provvedere all'escussione urgente anche in qualsivoglia altro caso; come del resto è usuale in questo Ufficio.
Proprio fondandosi sull'esperienza dei procedimenti instaurati sui reati di violenza di genere o domestica e che dimostra che non solo la vittima del reato, ove possibile, ma anche i terzi denuncianti sono *auditi* dal p.m. ovvero dalla p.g. delegata anche prima del termine ora stabilito dall'art.362, comma 1 *ter* c.p., non occorre adottare alcun provvedimento organizzativo per l'adempimento di legge.

b) Le persone da cui assumere le informazioni.
E' prevista l'assunzione di informazioni:

a. dalla persona offesa

b. da chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza.

Sia la persona offesa che il/la denunciante/querelante/istante sono individuabili agevolmente sulla base delle disposizioni normative e dell'interpretazione giurisprudenziale [6].
Merita un chiarimento l'indicazione di assumere a informazioni chi abbia presentato l "istanza".
Infatti, le norme di riferimento, agli artt.130 c.p. e 341 c.p.p., qualificando l'istanza quale condizione di punibilità, ne attribuiscono la legittimazione alla persona offesa, la cui audizione, però, essendo già prevista nel corpo della disposizione dell'art.362, comma 1 *ter* c.p.p., si risolverebbe in un inutile duplicazione.
Si deve, pertanto, convenire che il Legislatore ricorrendo al termine "istanza", vi abbia sicuramente ricompreso le **segnalazioni** che provengono dalle strutture predisposte a tutela delle vittime dei reati di violenza di genere o domestica, quali, ad esempio i Centri Antiviolenza, ovvero da qualsivoglia altro presidio che abbia avuto conoscenza dei fatti, quali i Servizi Sociali, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile, servizi ospedalieri *et similia*.

---

[6] Per la persona offesa, artt. 120 ss. c.p. e 90 ss. c.p.p.; per il denunciante, artt. 331 c.p. (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), 333 c.p. (privati); per il querelante, artt.120 ss. c.p, 336 ss. c.p.p.; per chi presenta istanza, artt.130 c.p., 341 c.p.p.

Naturalmente le qualità di persona offesa e denunciante/querelante istante possono coincidere. In ogni caso, è chiara la volontà che siano ascoltati, se non coincidenti, entrambi i soggetti.

Poiché si dispone testualmente che si debbano assumere informazioni "*dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza*", l'uso della congiunzione "e" non lascia spazio all'ipotesi alternativa di considerare superflua l'assunzione di informazioni nei casi in cui sia stata presentata denunzia, querela o istanza e, pertanto, andranno esaminati sia la persona offesa sia i denuncianti/querelanti/instanti (*rectius* segnalanti), laddove non coincidano con la prima.

c) Il termine dei tre giorni.

In applicazione del principio per cui ai sensi dell'articolo 173, comma 1 c.p.p.: "*i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti della legge*" ed in mancanza di disposizioni che direttamente o indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, inefficacia, nullità o altra sanzione processuale) il **termine dei tre giorni** deve intendersi **ordinatorio.**

Questa conclusione non può, però, autorizzare l'elusione della *ratio* della legge e dell'adempimento dei doveri, del resto già gravanti sulla polizia giudiziaria e sul pubblico ministero anche prima della legge n. 69/2019.

La previsione di un termine, dunque, significa che si richiede il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa; quindi, **il termine dei tre giorni** deve essere inteso come un doveroso stimolo del pubblico ministero a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, compresa la tempestiva audizione della persona offesa e del denunciante/querelante/instante, nei più brevi termini possibili in relazione al concreto pericolo per la vittima apprezzabile sulla base degli atti.

d) Delegabilità dell'assunzione delle informazioni.

Si ritiene l'atto **delegabile** alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

Vero che l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. stabilisce che "*il pubblico ministero assume informazioni...*".

Tuttavia, sulla delegabilità dell'assunzione delle informazioni prevalgono più considerazioni, fondate sulla corretta interpretazione dei dati normativi.

La l. n.69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal pubblico ministero in presenza di reati di violenza domestica e di genere.

In questi termini, infatti, dispone l'art.370, comma 2 *bis* e comma 2 *ter* c.p.p.

"*Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero*";

"*Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357*".

Tuttavia, nessuna modifica è stata apportata all' art.370, comma 1 c.p.p., secondo cui: "*Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli*

interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore".

Ne discende che **tutti gli atti di indagine sono delegabili alla** polizia giudiziaria tranne l'interrogatorio di indagato sottoposto a misura cautelare personale e gli altri atti che necessariamente devono essere compiuti dal p.m., quali l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.

Infine e pertanto, se il Legislatore avesse inteso imporre l'assunzione dell'atto esclusivamente al p.m. avrebbe dovuto espressamente disporlo, anche soltanto stabilendone l'indelegabilità.

Si è posto il dubbio se, a fronte della disposizione, si possa emanare una direttiva generale alla p.g. ad assumere informazioni dalla persona offesa e/o dal denunciante/querelante/instante entro tre giorni dalla presentazione della denuncia/ querela/segnalazione [7].

Tuttavia, la preventiva adozione di una delega generale in tal senso non appare conforme allo spirito e, soprattutto, al testo della riforma.

Ed, infatti, mentre l'obbligo di assunzione di informazioni nel termine di tre giorni scatta "*dall'iscrizione della notizia di reato*", comunque sia si prevede che non se ne dia corso "*se sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*" (art.362, comma 2 ter c.p.p.).

Dal tenore della norma appare chiaro che il Legislatore abbia inteso assegnare al p.m. il compito di valutare, ricevuta la notizia di reato, se procedere personalmente all'assunzione delle informazioni ovvero delegarle alla p.g. ovvero, ancora, se non procedere all'atto in ragione di imprescindibili esigenze di tutela.

Quindi, una delega preventiva e generale non appare praticabile e l'unica soluzione sarà la delega caso per caso.

Quale p.g. sarà delegabile?

La scelta sarà, ovviamente, rimessa al p.m., il quale sarà ben in grado di stabilire se delegare la p.g. esterna ovvero quella che lo affianca e appartenente alla aliquota di p.g. in servizio presso l'Ufficio.

Quasi scontato rilevare che a fronte della trasmissione della notizia di reato da parte della p.g. esterna, già correlata dai primi, urgenti, accertamenti come delineati nelle direttive alla p.g. del 26.1.2019 (prot.n.227/19) e del 6.8.2019 (prot.n.2486/19), il p.m. delegherà l'assunzione d'informazioni a chi ha già operato, per le tante ragioni che non abbisognano certo di spiegazioni; così come, in caso di presentazione di denunce/querele/segnalazioni direttamente a questo Ufficio, potrebbe essere delegato il personale di p.g. qui in servizio.

Trattandosi di scelte d'esclusiva competenza del p.m. e che saranno determinate dalla più diverse variabili del caso, non è possibile assumere alcuna direttiva da seguire, del resto apparendo del tutto controproducente.

e) Obbligatorietà dell'assunzione delle informazioni.

La norma prevede che il p.m. assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/instante/segnalante "*entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato*", procedendo direttamente o, secondo quanto osservato, delegando l'atto alla p.g.

---

[7] In questi termini la Procura di Busto Arsizio.

Il tenore della disposizione non sembrerebbe lasciare spazio alla facoltà al p.m. di procedere o meno.
Del resto, proprio aver espressamente previsto la deroga all'assunzione di informazioni entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato in presenza di ***"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"***, dimostra che l'atto debba essere compiuto, o nel termine o appena possibile.
Sono chiare le ragioni della previsioni e si è già avuto modo di commentarle, evidenziando che lo scopo del Legislatore è di evitare sottovalutazioni delle denunce/segnalazioni e ingiustificabili ritardi nell'audizione della vittima e dei denuncianti, gravidi di pericolose conseguenze, soprattutto sull'incolumità delle persone offese, come l'esperienza ha insegnato.
Giusto lo scrupolo, l'intento e condivisibile la previsione.
Tuttavia, malgrado la perentorietà del tenore della norma, "*il pubblico ministero assume informazioni...entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato*", restano spazi di opinabilità qualora la p.g. abbia già esaurientemente provveduto ad acquisire le informazioni, agendo d'iniziativa secondo le facoltà conferite dagli artt.347 ss. c.p.p.
Egualmente si è già preso in considerazione il principio per cui si deve sempre evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, ossia costringere la vittima del reato a rendere, in più occasioni, il proprio narrato sui fatti di causa, così costringendola a ripercorrere e a rivivere più volte le gravi esperienze subite, fatto proprio anche in sede internazionale[8] .
In tal senso depongono anche le norme destinate a evitare ingiustificate reiterazioni di sollecitazioni a rendere dichiarazioni, tra le quali quella di *favor* per l'incidente probatorio e di cui all'art.392, comma 1 *bis* c.p.p.
Anche la giurisprudenza si è espressa negli stessi termini, tra altro con la recentissima sentenza n.34091/2019, depositata il 26 luglio 2019 e che, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura di Tivoli e le relative ragioni, nel dichiarare abnorme il provvedimento di rigetto del GIP dell'assunzione del richiesto incidente probatorio relativo a vittima minorenne di violenza sessuale, precisa: "*In tutti gli atti normativi internazionali evocati dalla decisione appena citata si afferma la necessità della tutela della persona offesa di reati come la violenza sessuale dalla vittimizzazione secondaria*" e chiarisce il quadro di riferimento che deve indurre l'interprete ad evitare la vittimizzazione secondaria che comporta un grave e ricorrente danno per le persone offese dai reati di violenza domestica e di genere.

Si è anche già si è diffusamente trattato dello spazio di iniziativa che pure la nuova disciplina lascia alla p.g. al momento dell'acquisizione della notizia di reato e non resta che richiamarlo (v.*supra*, paragrafo 5.1.).
Si è anche al proposito rilevato che qualora la p.g. intenda, acquisita la notizia di reato da trasmettere immediatamente al p.m., assumere d'iniziativa le informazioni dalla persona offesa (nonché dal denunciante/querelate/segnalante), dovrà preventivamente prendere contatto col p.m. onde l'atto sia concordato e in modo che il p.m. sia messo in grado di valutarne l'opportunità anche in ragione di situazioni che lo sconsiglino ai sensi dell'ultima parte dell'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

---

[8] Cfr. artt.18 e 24 Direttiva 2012/ 29/ UE; art.35 della Convenzione di Lanzarote; l'art. 18 della Convenzione di Istanbul.

e che, in simili evenienze, l'assunzione delle informazioni assumerà la veste di atto delegato dal p.m.
Resta, dunque, da verificare se permanga l'obbligo del p.m. entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato di assumere le informazioni dalla persona offesa, dal denunciante/querelante/segnalante, procedendo direttamente o delegando l'atto, qualora l'incombente sia già stato esaustivamente compiuto dalla p.g., concordato col p.m. e da quest'ultimo delegato oralmente nei termini sopra espressi.

Si ritiene di doversi esprimere negativamente.
Ed infatti, il chiaro scopo dell'imposizione dell'assunzione delle informazioni entro i tre giorni dall'avvenuta iscrizione della *notitia criminis* consiste nello stimolare il sollecito intervento del p.m., onde anche l'inquirente si attivi quasi in tempo reale, al pari di quanto previsto per la p.g.
Ovvio, pertanto, che alla sollecitazione deve seguire il compimento dell'attività, ma se quanto previsto dalla norma sia già stato adempiuto magari prima dell'iscrizione della notizia di reato, ripetere quanto già eseguito solo a seguito di un assolvimento burocratico, quale l'iscrizione nei registri della notizia di reato, sarebbe un'inutile e defatigatoria attività.
Del resto, occorre tener conto che l'audizione nei tre giorni dall'iscrizione può risolversi in una rincorsa del tempo e, talora, in una sconfitta.
La pratica giudiziaria insegna che non sempre l'assunzione delle informazioni riuscirà a eseguirsi nel termine dei tre giorni.
Ma al di là del dato statistico e pur tenendo conto che l'organizzazione di questo Ufficio potrebbe anche consentire l'adempimento nei ristrettissimi tempi richiesti, deve rilevarsi che il termine è stato imposto dal Legislatore con l'evidente significato, come già annotato, di procedere il prima possibile all'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate al fine di consentire al p.m. un'immediata verifica delle eventuali esigenze di tutela della vittima.
Se, pertanto, il p.m. acquisisca quanto richiesto prima del termine previsto, la *ratio* della norma è rispettata, così come se riesca ad acquisire tali elementi ancora prima dell'iscrizione della notizia di reato.
E dunque, come già trattato, se la p.g. prenda contatto col p.m., prima di inoltrare immediatamente la notizia di reato, al fine dell'assunzione delle informazioni e il p.m., concordando sulla necessità dell'atto e sull'assenza di ragioni per differirlo, lo deleghi, il fine della norma è tutelato e lo scopo raggiunto, indipendentemente dall'iscrizione della *notitia criminis*.
In questi casi, non sarà necessario nuovamente assumere informazioni dalla persona già ascoltata, purchè:

- siano state richieste dalla p.g. tutte le circostanze utili individuate preventivamente dal p.m. per consentire a questi una rapida decisione sulla tutela della vittima e sul prosieguo del procedimento;
- la notizia di reato, corredata di tutte le informazioni richieste, sia esaminata dal p.m. immediatamente (prima dei tre giorni dall'iscrizione) per adottare le relative determinazioni.

f) Deroga del termine.

Nella consapevolezza della varietà delle situazioni che possono verificarsi, il Legislatore ha previsto una clausola di salvezza che consente di non rispettare il termine: "*salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*"

Ovvio che la deroga non può risolversi in un espediente per eludere l'obbligo e che, pertanto, sarà la prudente sagacia del p.m. a stabilirne la doverosa applicazione, valutando approfonditamente caso per caso.

D'altra parte, il Legislatore ha individuato eccezioni che corrispondono alla comune esperienza.

Non disporre l'audizione del **minorenne** si giustifica nella particolare vulnerabilità di quest'ultimo (cfr. art.90 quater c.p.p.) e nei peculiari accorgimenti con cui si deve procedere ad assumerne le informazioni (cfr.artt.351, comma 1 ter, 362, comma 1 bis c.p.p. che prevedono l'assistenza dell'esperto in psicologia o psichiatria infantile).

Piuttosto, seppure non espressamente il Legislatore abbia previsto la deroga dall'assumere le informazioni quando la vittima sia **maggiorenne** e "**vulnerabile**", tuttavia una lettura ragionevole del tenore della norma ("*salvo che sussistano imprescindibili esigenze... della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*") e delle finalità della disposizioni, legittima di estendere la deroga anche per questa evenienza[9].

Negli altri casi, ossia quando la vittima sia persona maggiorenne non particolarmente vulnerabile, l'eccezione si fonda sulla necessità di mantenere assolutamente **riservate** le indagini in corso, così anche, di riflesso, maggiormente tutelando la vittima.

E' il caso della necessità di procedere mediante attività di riscontro della denuncia/querela/segnalazione in modo riservato (ricorrendo alle intercettazioni, all'assunzione di informazioni di terzi, all'acquisizione di documentazione e quant'altro).

Ma è anche il caso in cui sia consigliabile non assumere immediatamente le informazioni della persona offesa quando dalla notizia di reato emergano fondati dubbi che sarà collaborativa, così dovendo acquisire elementi di riscontro per altre vie.

D'altronde, l'esperienza giudiziaria insegna che le vittime delle violenze di genere o domestiche, specie se da tempo maltrattate, nei primi momenti dell'indagine versano ancora in uno stato di paura e prostrazione psicologica e spesso, soprattutto quando non abbiano denunciato i fatti, oppongono omertà e scarsa collaborazione.

In simili evenienze, un approccio soltanto formale al dato normativo con il relativo assolvimento dell'obbligo contrasterebbe con lo spirito della riforma, soprattutto pregiudicherebbe la tutela della vittima e l'accertamento dei fatti[10].

g) Notizie non costituenti reato; denunce/querele infondate.

Si è già avuto modo di rilevare che la novella legislativa ha l'obiettivo primario di imprimere velocità alla risposta giudiziaria in presenza dei delitti tipicamente espressivi della violenza di

---

[9] Così suggeriscono le linee guida elaborate dalla Procura di Bologna.

[10] Così Procura di Bologna, *ibidem.*

genere e domestica mediante una trama normativa che impone l'intervento della polizia giudiziaria, l'instaurazione del procedimento e il contestuale avvio dell'indagine preliminare in "tempo reale" rispetto al manifestarsi del delitto.
Allo scopo si è prevista una procedura d'urgenza scandita da tempi brevissimi tra la trasmissione della notizia di reato, l'instaurazione del procedimento e l'avvio delle indagini preliminari, nonché l'obbligo all'inquirente, salvo eccezioni, di assumere *"informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"* (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).
Al di là di ogni valutazione di opportunità, resta il fatto che, stando all'arido testo normativo, si tratta di una procedura imposta indiscriminatamente a seguito di qualsivoglia querela, denuncia, istanza attinenti a violenze di genere o domestiche.
La pratica quotidiana dimostra che tra le tante denunce e querele ne emergono alcune che immediatamente si dimostrano fantasiose, in quanto frutto di patologie psichiche, o infondate, ovvero strumentali poiché rivolte ad altri fini.
Si tratta di denunce che niente hanno a che spartire con le esigenze di tutela perseguite dalla riforma.
E dunque, applicare anche a questi casi il protocollo procedurale della novella significherebbe tradirne i reali scopi, nonché burocratizzare e svilire il ruolo del p.m.
Così come per una qualsiasi notizia di reato, anche per quelle relative alla violenza di genere e domestica l'agire del p.m. deve orientarsi secondi i principi della pertinenza, della convenienza e dell'economia processuale, evitando attività d'indagine che appaiono immediatamente inutili ed esclusivamente defatiganti.
Del resto, se non si applicassero questi principi e se, dunque, si desse avvio al protocollo investigativo in esame senza una preventiva e necessaria quanto opportuna valutazione di merito della denuncia per stabilire quando il caso sia grave e davvero urgente, stante l'elevato numero di notizie di reato in materia, si rischierebbe di ottenere il risultato opposto, ossia di cagionare inevitabili rallentamenti e ritardi nello svolgimento delle indagini davvero meritevoli e di vanificare, nel concreto, la *ratio legis*.
In conclusione, si deve convenire che la riforma ha predisposto una disciplina che impone l'adozione di atti in tempi ristretti e in ragione dell'esigenza di fornire un'immediata tutela alle vittime dei reati di violenza di genere o domestica.
Si tratta di uno *strumento* da usare non indiscriminatamente, ma soltanto quando sia necessario e utile.
Del resto, a seguito di una notizia di reato, l'inquirente non avvia le indagini applicando indiscriminatamente, e senza una preventiva ponderazione, tutte le norme della procedura che disciplinano le indagini preliminari, ma soltanto avvalendosi di quelle utili per istruire il caso di specie e, infine, determinarsi, o meno, all'esercizio dell'azione penale.
Il ruolo del p.m. sta anche nel saper consapevolmente scegliere quali strumenti adottare, tra quanti offertigli dall'ordinamento, per svolgere al meglio i propri compiti rispetto al caso concreto.
E dunque, qualora la notizia di reato appaia immediatamente sfornita di ogni minima credibilità ed in modo tale che non sia necessaria la benchè minima attività istruttoria per renderlo evidente, non seguirà l'obbligo di assumere le informazioni cui all'art.362, comma 1 *ter* c.p.p. e l'inquirente determinerà la sua azione ai sensi dell'art.408 c.p.p., chiedendo l'archiviazione.
D'altronde, in questi casi, comunque sia pur sempre la persona offesa sarà tutelata, essendo previsto

che riceva l'avviso della richiesta ai sensi dell'art.408, comma 3 bis c.p.p. e, pertanto, con l'opposizione, potrà chiedere di essere sentita.

h) L'adozione del provvedimento con cui il p.m. differisce l'audizione o non ritiene applicabile l'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

Qualora l'inquirente ritenga di avvalersi della clausola di differimento dell'audizione per ragioni di tutela della vittima o della riservatezza delle indagini, appare aderente allo spirito legislativo l'adozione di un relativo provvedimento scritto e sinteticamente motivato, col quale darà conto della scelta.

Egualmente, nel caso di denunce/querele/segnalazioni che, senza necessità d'indagine, si dimostrino del tutto infondate perché frutto di fantasie malate, di assenza nel narrato di rilievi penali o, comunque sia palesemente inveritiere, il p.m., prima di procedere con la richiesta di archiviazione, adotterà il provvedimento, col quale sinteticamente darà conto che il caso di specie non rientra tra quanti contemplati nelle finalità dall'art.362, comma 1 ter c.p.p.

i) L'obbligo di assunzione della persona offesa non si applica anche ai procedimenti in corso.

E' evidente che il nuovo comma 1-ter dell'articolo 362, cpp, è norma processuale per la quale vige il principio *tempus regit actum*, ovvero immediatamente applicabile ai processi in corso. Ma è il meccanismo, la stessa struttura prevista dalla norma, quello dell'obbligo di assunzione della persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, che rende la norma applicabile soltanto alle nuove notizie di reato.

l) Conclusioni sull'obbligo di assumere le informazioni e disposizioni esecutive.

Da quanto premesso, si possono trarre le seguenti conclusioni e indicazioni operative.

L'obbligo di assumere le informazioni della persona offesa, del denunciante/querelante/segnalante seguirà alle notizie di reato relative ai delitti di **maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e lesioni aggravate** commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.)

In aderenza alla *ratio legis*, si estenderà l'applicazione della disposizione anche al caso di omicidio tentato ovvero di qualsiasi altro delitto che sia espressione di grave violenza di genere o domestica.

L'assunzione di informazioni riguarderà la persona offesa, nonché i denuncianti/querelanti se diversi dalla vittima, nonché coloro che abbiano inoltrato la segnalazioni del reato (personale dei centri antiviolenza, dei servizi sociali, dei servizi di neuropsichiatria infantile, dei servizi ospedalieri *et similia*).

Il termine dei **tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato entro i quali assumere le informazioni, seppur ordinatorio e privo di sanzione procedurale/processuale, andrà tuttavia rigorosamente rispettato, per dare concreto assolvimento all'esigenza di un sollecito intervento giudiziario.

L'atto sarà delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p. e sarà compito del p.m. di valutare, ricevuta la notizia di reato, se procedere personalmente all'assunzione delle informazioni ovvero delegarle alla p.g. ovvero, ancora, se non procedere all'atto in ragione di imprescindibili esigenze di tutela della vittima o di riservatezza delle indagini.

Qualora s'intenda avvalersi della clausola di deroga dall'assunzione delle informazioni, il p.m. adotterà il relativo provvedimento scritto, dando conto, con sintetica, ma adeguata motivazione, delle ragioni della scelta di differire l'audizione.

Piuttosto, seppure non in modo espresso il Legislatore abbia previsto la deroga dall'assumere le informazioni quanto la vittima sia **maggiorenne** e "**vulnerabile**", tuttavia una lettura ragionevole del tenore della norma ("*salvo che sussistano imprescindibili esigenze... della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*") e delle finalità della disposizioni, legittima di estendere la deroga anche per questa evenienza.
E' il caso della necessità di procedere mediante attività di riscontro della denuncia/querela/segnalazione in modo riservato (ricorrendo alle intercettazioni, all'assunzione di informazioni di terzi, all'acquisizione di documentazione e quant'altro).
Ma è anche il caso in cui sia consigliabile non assumere immediatamente le informazioni della persona offesa quando dalla notizia di reato emergano fondati dubbi che sarà collaborativa, così dovendo acquisire elementi di riscontro per altre vie.
Qualora l'inquirente ritenga di avvalersi della clausola di differimento dell'audizione per ragioni di tutela della vittima o della riservatezza delle indagini, appare aderente allo spirito legislativo l'adozione di un relativo provvedimento scritto e sinteticamente motivato, col quale darà conto della scelta.

L'obbligo **non** sussisterà:

- in caso di **arresto in flagranza** o di **fermo** d'iniziativa della p.g. o disposto dal p.m. immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del reato
- qualora la p.g., prima di trasmettere la notizia di reato, abbia preso contatto con il p.m. concordando l'audizione e il p.m., valutato di non valersi della clausola derogatoria, l'abbia autorizzata e delegata oralmente
- nel caso di denunce/querele/segnalazioni che immediatamente, senza necessità di alcun minimo accertamento, si dimostrino del tutto infondate perché frutto di fantasie malate o di assenza nel narrato di rilievi penali o, comunque sia, palesemente inveritiere, in questi casi il p.m., prima di procedere con la richiesta di archiviazione, adotterà provvedimento scritto, col quale sinteticamente darà conto che il caso di specie non rientra tra quanti contemplati nelle finalità dall'art.362, comma 1 ter c.p.p.

In tutti questi casi, una volta ricevuta e iscritta la notizia di reato, il p.m. nei tre giorni successivi adotterà il provvedimento con il quale sinteticamente indicherà le ragioni di insussistenza dell'obbligo di cui all'art.362, comma 1 *ter* c.p.p.

***

6. Gli altri interventi sul codice di procedura penale e sulle disposizioni di attuazione del c.p.p.

6.1. Comunicazioni e avvisi alla persona offesa.

Nella finalità di una tutela a tutto tondo della persona offesa, la riforma integra il flusso delle informazioni destinate alla persona offesa, in modo che sia costantemente aggiornata sull'andamento dell'intero procedimento, dall'instaurazione alla fase esecutiva, in merito a situazioni che riguardano la sua tutela.

a) Integrazione dell'avviso di cui all'art.90 *bis* c.p.p.

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene fornito, in una lingua a lei comprensibile, un insieme di informazioni che rappresentano un *vademecum* inerente ai diritti riconosciutile, alle facoltà, alla possibilità di ottenere assistenza e protezione rivolgendosi agli enti dedicati. La riforma modifica l'art.90 *bis*, lett.p) c.p.p. disponendo che le informazioni attengano "***ai servizi di assistenza alle vittime di reato***".

b) Comunicazioni relative a provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o di sostituzione di misure coercitive o interdittive inerenti alla persona indagata.

Si tratta di nuove informazioni che riguardano provvedimenti che rimuovono limitazioni alla libertà dell'indagato e di cui la persona offesa deve essere portata a conoscenza per la propria tutela.

1) Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione (art.90 *ter*, comma 1 *bis* c.p.p.).

Si stabilisce che persona offesa, anche mediante l'ausilio della polizia giudiziaria, e il difensore siano informati dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, "*...se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.*".

Parimenti, l'art.299 c.p.p. dispone che i provvedimenti di revoca delle misure coercitive o interdittive "*...previste dagli articoli 282-bis , 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali* ***alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore***.".

2) Comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione del giudice di sorveglianza (art.659, comma 1 *bis* c.p.p.).

In coordinamento con l'art. 90 *ter*, comma 1 *bis* c.p.p. testè richiamato, l'art.659, comma 1 *bis* c.p.p. provvede per il caso della scarcerazione del condannato per reati di violenza di genere o domestica, stabilendo che "*Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza* ***deve essere disposta la scarcerazione del condannato*** *per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale,* ***il pubblico ministero*** *che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.*".

Si dispone, pertanto, che l'**Ufficio Esecuzioni** provveda in conformità per le scarcerazioni a far tempo dal prossimo 9 agosto 2019.

3) comunicazione dei provvedimenti di cui ai gli artt.282 bis e 282 ter c.p.p.

L'art.282 *quater* c.p.p. prevede che i provvedimenti di cui agli articoli 282 *bis* (allontanamento dalla casa familiare) e 282 *ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) siano comunicati, oltrechè alla persona offesa, anche al **difensore** eventualmente nominato.

4) Le comunicazioni al Giudice civile (art. 64 *bis* disp. att. c.p.p. e art. 14, co. 1, l. 69/2019).

L'articolo 14,comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendo l'art. 64 *bis* e prevedendo che, se siano in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, al giudice civile deve essere trasmessa, senza ritardo, copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza [11].

5) Il protocollo concluso col Tribunale di Cuneo.

In aderenza ed in applicazione della Risoluzione del CSM *sulle linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* , del giorno 8 maggio 2018 nella parte in cui (punto 7.6), prospetta l'instaurazione di un flusso di conoscenze tra il giudice civile e l'inquirente, disciplinando lo scambio in tempo reale delle informazioni e degli atti di reciproco interesse, questo Ufficio ha sottoscritto col Tribunale Civile il Protocollo del 15 maggio 2019, il quale disciplina la circolazione delle notizie e degli atti d'interesse nei seguenti termini:

A) Rispetto alle cause/procedure pendenti avanti al Tribunale – sezione civile (in materia di famiglia e capacità delle persone):

1) Ove risulti dagli atti la pendenza di procedimento penale per fatti di rilievo nell'ambito del giudizio civile, il Giudice provvederà a trasmettere al Procuratore aggiunto copia del provvedimento adottato (ivi compreso l'eventuale ordine di protezione ex art. 342 bis e ss. c.c.) ovvero copia del verbale (es. di ascolto del minore), o del provvedimento che ha disposto la CTU, della stessa CTU, dell'eventuale relazione sociale o del servizio di NPI e degli altri atti di interesse....
2) Ove nel corso del giudizio civile emergano fatti integranti estremi di reato perseguibili d'ufficio, il Giudice provvederà ad effettuare una segnalazione ai sensi dell'art. 331 cpp indirizzata al Procuratore della Repubblica con sintetica esposizione dei fatti..
3) Ove nel corso del giudizio civile emergano fatti rilevanti che richiedano eventuali interventi a tutela del minore, il Giudice provvederà ad effettuare una segnalazione al Procuratore Aggiunto, corredata degli atti necessari o utili a consentire l'eventuale adozione di iniziative ai sensi degli artt. 330 e ss c.c...
4) Le trasmissioni atti di cui ai punti 1,2 e 3 avranno luogo a prescindere, e dunque in più, rispetto all'ordinaria trasmissione del fascicolo al PM quale parte del procedimento civile...

---

[11] Art. 64-*bis* (*Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile*). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583- *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

B) Rispetto ai procedimenti penali in corso, pendenti – in qualsiasi fase – avanti alla Procura:

5) Il p.m. che, ai fini del procedimento penale, abbia interesse a conoscere la pendenza e/o lo stato di una causa civile in materia di famiglia e/o tutela delle persone potrà rivolgere istanza per la sollecita comunicazione dei dati e/o degli atti richiesti...

6) Il p.m. trasmetterà anche di iniziativa gli atti del procedimento penale che potrebbero avere rilievo nella causa civile in corso, quali ad esempio: ordinanza applicativa di misura cautelare (ove eseguita), e successive modifiche/revoche; nomina c.t o perito da parte del PM/Giudice penale; provvedimento conclusivo delle indagini penali (archiviazione; atto di esercizio azione penale; provvedimento che dispone il giudizio, esito del giudizio)...

C) Con riferimento agli **ordini di protezione ex art. 342 b*is* c.c.** ed alle problematiche relative alla loro esecuzione e/o violazione, si conviene che sarà cura del Giudice che lo ha disposto evidenziare – **nell'atto stesso** - che l'esecuzione del provvedimento è subordinata (come del resto la relativa richiesta) ad iniziativa di parte e che costituisce onere della parte stessa – ove penda giudizio di separazione, divorzio, ecc. - informare l'Ufficio della esecuzione (non, invece, ove giudizio non penda perché ciò imporrebbe alla parte un onere non previsto). **Dell'emissione e dell'esecuzione dell'ordine di protezione il Giudice civile darà comunicazione al p.m.**, nei casi e con le modalità previste al punto 1...".

***

6.2. Le disposizioni in tema di misure cautelari.

1) Inserimento dell'art.612 *ter* c.p. nell'art.275, comma 2 *bis* c.p.p.

La nuova fattispecie di cui all'art.612 *ter* c.p. (c.d.*revenge porn* di cui *infra*) è inserita tra i reati per i quali è ammessa la custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni reclusione, cosi prevede l'inserimento effettuato nell'art.275, comma 2 *bis* c.p.p.

2) I controlli sull'osservanza della misura di cui dell'art. 282 *ter* c.p.p.(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Si interviene, disponendo che il giudice possa ricorrere all'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 *bis* c.p.p. per verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte con la misura in questione:

"*Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis.*".

3) Circolarità della prova per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Come noto, per evitare la cosiddetta usura del testimone o del dichiarante collaboratore della giustizia l'art.190 *bis* c.p.p. originariamente prevedeva che, per i reati di cui all'art.51, comma 3 *bis* c.p.p., fossero acquisibili al processo i verbali delle dichiarazioni già rese " *in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate*" ovvero se avessero già rilasciato dichiarazioni "*i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238*".

Con successivo intervento l'acquisibilità dei verbali di cui ai casi indicati fu esteso anche "*quando si procede per i reati si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-*

quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies" per le dichiarazioni rese dal testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
Perfezionando l'obiettivo di evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, l'attuale riforma dispone l'acquisibilità dei verbali del testimone quando sia minorenne (e non più soltanto quando sia minore degli anni sedici).

***

Come rilevato, la riforma interviene anche con modifiche al codice penale, al c.d. codice antimafia (D. Lgvo n.159/2011), all'ordinamento penitenziario, sempre col dichiarato obiettivo di assicurare la ***tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***.

***

LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

La riforma si rivolge anche al codice penale, un lato, prevedendo quattro nuove fattispecie criminose, dall'altro lato, inasprendo le pene già previste per altri reati espressione di violenza di genere o domestica, nonché intervenendo anche sulla disciplina della sospensione condizionale della pena.
In sintesi, si introducono quattro nuovi delitti:

- il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 *bis*), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558 *bis* c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583 *quinquies* c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;
- il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate** (c.d. *revenge porn*, inserito all'art. 612 *ter* c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;

Inoltre, si prevede un inasprimento di trattamento sanzionatorio quanto:

- al delitto di **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.) innalzando la **pena** e inserendo **circostanza aggravante** speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.

La nuova norma, inoltre, considera sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Di rilievo che il delitto è inserito nell'elenco dei quelli che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione **di misure di prevenzione**, tra le quali è inserita la misura del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere**.

***

7. Modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 della l. 69/2019, modifica dell'art, 165 c.p.p.).

L'articolo 6 della legge n. 69/2017 inserisce un ulteriore comma all'articolo 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che per i reati in esame la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato[12].

La norma si applica ai fatti commessi dal 9 agosto 2019.

7.1. Provvedimenti esecutivi e organizzativi.

Per dare seguito alla disciplina, si chiederà alla Regione Piemonte un elenco delle associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione.

I magistrati di udienza chiederanno l'applicazione della nuova norma quando applicabile, invitando

---

[12] «Art. 165 (Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163... Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti....».

il Giudice a fissare il termine per l'esecuzione dell'adempimento da parte del condannato.
L'**Ufficio esecuzione** procederà come in tutti i casi di sospensione condizionale subordinata a determinati adempimenti, con le opportune richieste in caso di provvedimenti non esaustivi emessi dal Giudice della cognizione.

***

8. I nuovi delitti.

8.1. Il reato di cui all'art. 387 *bis* c.p., *Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 4 l. 69/2019).

Si prevede che "*Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*».
La tecnica compilativa richiama la fattispecie della violazione agli arresti domiciliari e di cui all'art.385, commi 1 e 3 c.p.
Si punisce chi viola le misure cautelari legalmente applicate ai sensi dell'art. 282 *bis* c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282 *ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
La disposizione si applica per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata o eseguita in epoca precedente
Da segnalare che, qualora la p.g. accerti la violazione delle prescrizioni, non potrà adottare alcun provvedimento precautelare per assicurare l'immediata tutela della vittima, non essendo previsto l'arresto facoltativo, né essendo stata introdotta una norma analoga all'art. 3 d.l. n. 152/1992, conv. dalla l. 203/1992 che, in caso di violazione degli arresti domiciliari, consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Inoltre, la cornice della pena edittale (da sei a tre anni di reclusione) esclude la possibilità di assumere le misure cautelari coercitive della custodia in carcere o degli arresti domiciliari (art.280 c.p.p.).
Peraltro, alla violazione delle prescrizioni si potrà provvedere con la richiesta dell'aggravamento della misura in atto secondo il disposto di cui all'art. 276 c.p.p.

8.1.1. Provvedimenti organizzativi ed esecutivi.

Quanto all'organizzazione dell'Ufficio, il reato è assegnato alle competenze del gruppo specialistico sui reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili.
Dal punto di vista esecutivo, sarà necessario che, **per i fatti commessi dal 9 agosto 2019,** la polizia giudiziaria trasmetta:

a) immediatamente la comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento (solitamente appartenenti al Tribunale di Cuneo e a questo Ufficio, ma magari anche ad altri);
b) appena possibile la comunicazione della notizia di reato a questo Ufficio.

Il p.m. di questo Ufficio, ricevuta la comunicazione della violazione delle prescrizioni, **valuterà se** chiedere, nel procedimento in cui è stata adottata la misura, tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita dell'assenso riservato alla richiesta della misura.
Nel caso di rigetto di norma sarà opportuno proporre appello a tutela della persona offesa.
La mancata adozione della richiesta di aggravamento sarà sinteticamente motivata.

8.2. Il reato di cui all'art. 583 *quater* c.p. *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019).

Si inserisce il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, conseguentemente abrogando la circostanza aggravante di cui al art. 583, comma secondo n. 4) c.p., attribuendo alla deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.
La fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione[13].
Alla condanna o al *patteggiamento* della pena consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno, già attualmente prevista per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.
Inoltre l'art.12 legge n.69/2019, dal comma 2 al comma 4 prevede le seguenti modifiche:

- il comma 2, intervenendo sull'art. 576 c.p. prevede l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'art. 583 *quinquies* c.p. si aggiunge al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale (comma 2)
- il comma 3 sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583 c.p.;
- il comma 4 intervenendo sull'art. 585 c.p., stabilisce che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo).

Ed ancora, sempre in tema di trattamento sanzionatorio della fattispecie si modifica l'art. 4 *bis*, comma 1 *quater* e comma 1 *quinquies* legge n. 354 del 1975 **sull'ordinamento** penitenziario (art. 12, comma 5 della l. 69/2019).

---

[13] «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.".

I benefici penitenziari per i condannati per il **delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso** saranno concedibili soltanto all'esito dei positivi risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.
Dunque, si equipara il delitto in esame ai gravi delitti di violenza di genere ivi previsti, stabilendosi che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13 *bis* dell'ordinamento penitenziario.

8.2.1. Provvedimenti organizzativi ed esecutivi.
Il delitto è attribuito alla competenza del gruppo specialistico in materia di reati di violenza di genere, domestica e di persone vulnerabili.
L'Ufficio esecuzioni terrà conto della nuova normativa sui benefici penitenziari quando si dovranno eseguire sentenze relative al reato in esame e riferite a fatti commessi dal 9 agosto 2019.

8.3. Il reato di cui all'art. 558 *bis* c.p., *Costrizione o induzione al matrimonio.*
Si introduce il delitto di costrizione o induzione al matrimonio[14].
La fattispecie punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o una unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Sono previste due **circostanze aggravanti** e la pena:

- è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto (circostanza aggravante ordinaria)
- è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Per la dimensione anche transnazionale del fenomeno il fatto è punibile anche quando è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

---

[14] «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

8.3.1. Provvedimenti organizzativi.

La nuova fattispecie è attribuita alla competenza specialistica del gruppo in materia di reati di violenza di genere, in danno di minorenni e di persone vulnerabili.

8.4. Il reato di cui all'art. 612 *ter* c.p., *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (artt. 10 e 16 l. 69/2019).

L'art. 10 della l. 69/2019 introduce nel codice penale l'articolo 612 *ter*, per fare fronte al fenomeno del c.d. *revenge porn*, con l'espressione intendendo la pubblicazione solitamente sul *web* di foto o video, anche intimi e sessualmente espliciti, a scopo, altrettanto solitamente, di vendetta.

La fattispecie sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 due diverse condotte.

La prima condotta sanziona chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Si richiede, pertanto:

- la realizzazione o la sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto «*sessualmente esplicito*» e
- la successiva «*pubblicazione*» o «*diffusione*» dello stesso e
- l'assenza «del consenso delle persone rappresentate» .
- Il delitto è sorretto dal **dolo generico**.

Se talora non sarà agevole dimostrare l'assenza del consenso, un nodo probatorio non facilmente districabile potrebbe essere rappresentato da un consenso prima dato e, poi, revocato, taluni proponendo che coloro che diffondono il materiale o intendano farlo pur a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell'assenza di consenso e della presentazione della relativa querela avranno l'onere di evitare o interrompere la diffusione pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione)[15].

La seconda condotta sanziona chi, avendo comunque ricevuto o acquisto le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail e con altri mezzi comunicativi.), li consegni, li ceda, li pubblichi (su *social*, siti, *blog* ecc..) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Si punisce, pertanto, l'eventuale *condivisore* delle immagini diffuse dall'autore del reato o, comunque sia, ricevute, per la semplice ragione per cui la diffusione "*rende la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino ad irreversibili conseguenze*"[16].

Il consenso della persona ripresa dovrà essere ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese.

---

[15] Così propende il Procuratore di Tivoli in "Prime linee guida per l'applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", 31.7.2019.

[16] Procuratore di Tivoli, *ibidem*.

Rileva, comunque sia, che talora non sarà agevole provare che il *condivisore* sia a conoscenza della mancanza di consenso *a monte* da parte della vittima ovvero alla diffusione.
La condotta diffusiva del *condivisore* deve essere sorretta dal **dolo specifico** di recare nocumento alla persona ripresa nelle immagini.
Si prevedono due circostanze aggravanti ordinarie:

- se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Trattasi di modalità ordinaria di commissione del reato.

Si aggiunge una circostanza a effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà)

- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il Legislatore ha stabilito che il reato sia punibile a querela della persona offesa, proponibile nel termine di sei mesi e che possa essere rimessa solo in sede processuale, ma " *si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma (*fatto in danno persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna gravida) *nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio*" (art. 612 *ter*, ultimo comma c.p.).

Resta a rilevarsi che l'articolo 16 legge di riforma modifica l'art.275, comma 2 *bis* c.p.p., inserendo l'art.612 *ter* c.p. tra i reati per i quali non trova applicazione la previsione del divieto di custodia cautelare in carcere se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

8.4.1. Provvedimenti organizzativi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.
Il reato è assegnato al Gruppo specialistico in materia di reati di violenza di genere, domestica o commessi in danno di persone particolarmente vulnerabili.

***

9. Gli inasprimenti del regime sanzionatorio.

9.1. Maltrattamenti di cui all'art.572 c.p.

L'articolo 9 della l. n.69/2019 interviene sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)[17], prevedendo:

---

[17] Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

- l'aumento delle pena, passando da due a sei anni di reclusione a quella da **tre a sette anni di reclusione**. L'aumento di pena determina un **termine di efficacia della misura cautelare personale più ampio [per la misura custodiale** si passa dagli originari 3 mesi agli attuali **6 mesi,** art. 303, co. 1 lett. b) c.p.p.; **per le misure non custodiali** si passa dagli originari 6 mesi a **1 anno,** art. 303, co. 2 lett. b) c.p.p.];

- una **fattispecie aggravata** (circostanza ad effetto speciale, aumento fino alla metà) in un nuovo secondo comma (art. 9, co. 2, lett. b), quando il delitto è commesso:
  - in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità,
  - ovvero se il fatto è commesso con armi.

Per ragioni di coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, si abroga l'aggravante comune dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti (art. 9, comma 1).

Dunque, a fronte della modifica, per il delitto di maltrattamenti:

- rimane ferma l'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza che diviene circostanza ad effetto speciale;
- si introduce l'aggravante ad effetto speciale del fatto commesso in presenza o in danno di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n.104/1992. Trattasi di disposizione richiamata in tema di querela dall'art. 612 *bis* c.p., comma quarto;
- si introduce l'aggravante ad effetto speciale dell'essere stato commesso il fatto con armi, previsto come aggravante ordinaria dall'art. 585 comma primo, c.p., tra l'altro per il reato di lesioni.

Un nuovo ultimo comma stabilisce che: «*Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato*» (art. 9, comma 2. lett. c) l. n.69/2019).

La disposizione, oltre a prevedere la qualità di persona offesa del minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti (i cui diritti saranno esercitati come previsto dall'attuale normativa) sembra accogliere la nozione di violenza assistita coniata dalla giurisprudenza[18].

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione *da tre a sette anni.*
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato"

[18] S.C. n. 18833/2018 Rv. 272985, "quanto agli elementi costituiti (oggettivo e soggettivo) del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di C.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è

9.2. Atti persecutori di cui all'art.612 *bis* c.p.

La riforma aggrava la pena, la reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (art. 9, comma 3 l. n.69/2019).

Valgono le considerazioni esposte per il delitto di maltrattamenti con riferimento ai **nuovi termini di efficacia delle misure cautelari**.

9.3. Le modifiche all'articolo 577 c.p.

L'articolo 11 della legge di riforma interviene sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali e di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

L'effetto si determina su tutte le disposizioni che richiamano l'art. 577, ivi compresi gli artt.582 e 583 *quinquies* c.p.

Si interviene sul **primo comma dell'art. 577 c.p.** consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso (art.11 lett. a):

- di relazione affettiva senza stabile convivenza;
- di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne.

La previgente disposizione puniva con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Si interviene sul **secondo comma dell'art. 577 c.p.,** che prevede l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, sia anche (art.11, lett.b)

- la «*persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*»
- ovvero l'adottante o l'adottato.

Si aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p. (art.11 lett.c), prevedendo, **in deroga** agli ordinari criteri di **bilanciamento tra circostanze**, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore degli anni diciotto) e 114 (minima partecipazione) c.p., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono

---

certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata. D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità. Ritiene, nondimeno, il Collegio che il delitto di maltrattamenti scaturente da una condotta riportabile alla C.d. violenza assistita, proprio perché fondato su di una relazione non diretta, ma indiretta fra il comportamento dell'agente e la vittima - essendo l'azione rivolta a colpire non il minore, ma altri ovvero, come nella specie, connotandosi per la reciprocità delle offese fra i genitori - postula una prova rigorosa che l'agire - in ipotesi - illecito, per un verso, sia connotato dalla C.d. abitualità; per altro verso, sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione, id est abbia cagionato secondo un rapporto di causa-effetto - uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi".

essere ritenute prevalenti rispetto a queste[19].

9.4. Le modifiche agli artt. 609 *bis* e ss. c.p.

L'articolo 13, commi da 1 a 3, inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609 *bis* a 609 *octies* c.p.).

Il comma 1 modifica l'**art. 609-*bis* c.p. (violenza sessuale)** prevedendo l'innalzamento della pena, da 5 a 10 anni di reclusione a quella da 6 a 12 anni.

Il comma 2 modifica l'art. 609 *ter* c.p., relativo alle **circostanze aggravanti** del delitto di violenza sessuale :

- sostituendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609 *bis* c.p.;
- stabilendo che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne);
- ricalibrando le circostanze aggravanti quando la **violenza sessuale è commessa in danno di minore**. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (con possibilità di una reclusione da 12 a 24 anni; attualmente è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (reclusione da 9 a 18 anni, rispetto all'attuale da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

---

[19] Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, con le modifiche in *corsivo* apportate dalla l. n. 69/2019:
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenne* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;*
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4 . col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,* il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,* il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.".
La disposizione in commento prevede due circostanze attenuanti. La prima opera nel caso in cui l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; la seconda è prevista a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità oppure della minorità o infermità mentale.

L'articolo 13 inoltre:

- modifica il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609 *quater* c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609 *quater* rinvia all'art. 609 *bis* c.p. che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo;
- interviene sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609 *quater* c.p., che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i *partner* sia non superiore a 3 anni. La riforma estende la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;
- modifica l'art. 609 *septies* c.p. escludendo il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Il delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio (per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, in quanto superflua; abrogazione del quarto comma, numero 5). E' inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;
- modifica l'art. 60 *octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo), inasprendo la pena: dalla reclusione da 6 a 12 anni si passa alla reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*», è sostituita dalla seguente: «*Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter*».

Di rilievo

- la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609 *quater* c.p. (atti sessuali con minorenne);
- l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui agli artt.609 *bis* e 609 *ter* c.p., da sei a dodici mesi.

***

INTERVENTI IN MATERIA DI: ORDINAMENTO PENITENZIARIO; MISURE DI PREVENZIONE; FORMAZIONE E DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA; ALTRE DISPOSIZIONI.

10. Il trattamento psicologico dei condannati.

Oltre alla modifica di cui all' art. 4 *bis*, comma 1 *quater* e comma 1 *quinquies* legge n. 354/1975 **sull'ordinamento** penitenziario a titolo di inasprimento (i benefici penitenziari per i condannati per il **delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso** saranno concedibili soltanto all'esito dei positivi risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno; art. 12, comma 5 della l. 69/2019), la riforma interviene anche sull'art.13 *bis*.

L'articolo 17, infatti, modifica l'art. 13 *bis* dell'ordinamento penitenziario, che prevede la possibilità

per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari, inserendo nell'elenco dei reati i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies* c.p.) e *stalking* (art. 612 *bis* c.p.).

10.1. I provvedimenti esecutivi.

L'Ufficio esecuzione curerà gli adempimenti essendo applicabile la nuova disposizione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica, qualora la condanna definitiva sopraggiunga dal 9 agosto 2019.

10.2. Le modifiche al d.lgsvo n.159/2011, cd. Codice Antimafia.

Già la l. n.161/2017 ha inserito nel testo dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011 gli indiziati del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.

Ora, l'art. 9, comma 4 l. n.69/2019 aggiunge il **delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.).

All'indiziato del delitto di maltrattamenti potrà, dunque, applicarsi la **misura di prevenzione personale** della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza, cui potrebbe aggiungersi, nei casi previsti dalla legge, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, se disponibile.

Inoltre, come per l'indiziato del reato di cui all'art.612 *bis* c.p., potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti anche le **misure di prevenzione patrimoniali** ed egualmente il Tribunale, adottando le misure di prevenzione, potrà imporre il **divieto di avvicinarsi a determinati luoghi**, frequentati abitualmente da minori (art. 9, co. 5, l. n.69/1989).

10.2.1. I provvedimenti esecutivi.

I magistrati del gruppo specialistico sui reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone particolarmente vulnerabili trasmetteranno copia degli atti rilevanti del procedimento ai colleghi del gruppo di lavoro che si occupa della misure di prevenzione, qualora ritengano che si debba presentare la proposta, soprattutto quando emerga la particolare pericolosità della persona, anche riscontrata dalla recidiva specifica.

10.3. La formazione della polizia giudiziaria.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:

- esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere[20].

---

[20] I corsi dovranno essere organizzati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del

Questa Procura ha già organizzato e condotto incontri di formazione per la polizia giudiziari negli scorsi mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 ed altri ne continueranno nei prossimi mesi.

10.4. Altre disposizioni.

L'articolo 19 apporta modiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individua nella Procura presso il Tribunale, in luogo dell'attuale Procura presso la Corte d'Appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

***

Queste linee guida saranno trasmesse:

- al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, contenendo disposizioni organizzative che intervengono sul progetto organizzativo;
- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, per dovere e per opportuna conoscenza;
- ai magistrati dell'Ufficio, alle Segreterie dei magistrati, all'Ufficio Ricezione notizie di reato, all'Ufficio Esecuzioni;
- al Sig. Presidente del Tribunale di Cuneo;
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, per opportuna conoscenza.

Saranno, infine, inserite nel sito della Procura della Repubblica di Cuneo.

Cuneo, 8 agosto 2019.

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Dodero

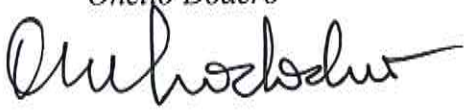

Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sommario

1. Premessa.....1
2. Sintesi dell'intervento normativo.....3
3. I delitti di violenza di genere e domestica come individuati dalla legge n.69/2019.....5
3.1. Nuova denominazione del gruppo specialistico e integrazione dei reati di competenza secondo le disposizioni della legge n.69/2019.....6
4. Esame delle disposizioni normative.....7
5. La risposta giudiziaria sollecita.....7
5.1. La trasmissione della notizia di reato in tempo reale.....8
5.1.2. Provvedimenti organizzativi.....12
5.1.3. L'assunzione di informazioni (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).....12
6. Gli altri interventi sul codice di procedura penale e sulle disposizioni di attuazione del c.p.p. 22
6.1. Comunicazioni e avvisi alla persona offesa.....22
a) Integrazione dell'avviso di cui all'art.90 *bis* c.p.p.....23
b) Comunicazioni relative a provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o di sostituzione di misure coercitive o interdittive inerenti alla persona indagata.....23
6.2. Le disposizioni in tema di misure cautelari.....25
1) Inserimento dell'art.612 *ter* c.p. nell'art.275, comma 2 *bis* c.p.p.....25
2) I controlli sull'osservanza della misura di cui dell'art. 282 *ter* c.p.p.(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).....25
3) Circolarità della prova per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.....25
7. Modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 della l. 69/2019, modifica dell'art, 165 c.p.p.).....27
7.1. Provvedimenti esecutivi e organizzativi.....27
8. I nuovi delitti.....28
8.1. Il reato di cui all'art. 387 bis c.p., Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 4 l. 69/2019).....28
8.1.1. Provvedimenti organizzativi ed esecutivi.....28
8.2. Il reato di cui all'art. 583 *quater* c.p. *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019).....29
8.2.1. Provvedimenti organizzativi ed esecutivi.....30
8.3. Il reato di cui all'art. 558 *bis* c.p., *Costrizione o induzione al matrimonio.*.....30
8.3.1. Provvedimenti organizzativi.....31
8.4. Il reato di cui all'art. 612 *ter* c.p., "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (artt. 10 e 16 l. 69/2019).....31
8.4.1. Provvedimenti organizzativi.....32
9. Gli inasprimenti del regime sanzionatorio.....32
9.1. Maltrattamenti di cui all'art.572 c.p.....32

9.2. Atti persecutori di cui all'art.612 *bis* c.p. 34
9.3. Le modifiche all'articolo 577 c.p. 34
9.4. Le modifiche agli artt. 609 *bis* e ss. c.p. 35
10. Il trattamento psicologico dei condannati. 36
10.1. I provvedimenti esecutivi. 37
10.2. Le modifiche al d.lgsvo n.159/2011, cd. Codice Antimafia. 37
10.2.1. I provvedimenti esecutivi. 37
10.3. La formazione della polizia giudiziaria. 37
10.4. Altre disposizioni. 38